

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CEE) n. 2970/78 della Commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2971/78 della Commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2972/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ecc., della sottovoce doganale 44.14 B, originario dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2973/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, ecc., della voce doganale 44.18, originario della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 2974/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini, della voce doganale 53.11, originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio . . . . . 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2975/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli, della voce doganale 66.01, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2976/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di amianto, delle sottovoci doganali 68.13 B II e III, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio 10

**Sommario (seguito)**

- ★ Regolamento (CEE) n. 2977/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce doganale 70.14 B, originarie della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 12
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 2978/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade, tubi e valvole, elettronici, ecc., delle sottovoci doganali 85.21 A, B e C, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 14
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 2979/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, ecc., delle sottovoci doganali 97.06 B e C, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio . . . . . 16
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 2980/78 della Commissione, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi . . . . . 17
  
- Regolamento (CEE) n. 2981/78 della Commissione, del 18 dicembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania . . . . . 20
  
- Regolamento (CEE) n. 2982/78 della Commissione, del 18 dicembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia . . . . . 21
  
- Regolamento (CEE) n. 2983/78 della Commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 23

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2970/78 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	80,33
10.01 B	Frumento duro	118,07 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	83,83 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	86,68
10.04	Avena	79,35
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	78,26 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	64,25 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	77,14 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	123,81
11.01 B	Farine di segala	128,70
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	193,95
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	132,99

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/78 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,  
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione  
comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>,  
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai  
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal  
regolamento (CEE) n. 2725/78<sup>(3)</sup> e dai successivi rego-  
lamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi  
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle  
allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai  
prelievi fissati in anticipo per le importazioni di  
cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regola-  
mento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente  
all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre  
1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,08	1,08	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	4,21	4,21	2,39
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0,63
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	1,51	1,51	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,92	1,92	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,44	1,44	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2972/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ecc., della sottovoce doganale 44.14 B, originario dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori — fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento — non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per il legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, della sottovoce doganale 44.14 B, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 27 506 000

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

unità di conto; che alla data del 4 dicembre 1978 le importazioni nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2705/77:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore: B. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, ecc., della voce doganale 44.18, originario della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimale in questione;

considerando che per il legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, ecc.,

della voce doganale 44.18, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 5 937 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 2 968 500 unità di conto; che, alla data dell'8 dicembre 1978, le importazioni nella Comunità di legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, ecc., della voce doganale 44.18, originario della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2974/78 DELLA COMMISSIONE**  
del 15 dicembre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini, della voce doganale 53.11, originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato C del regolamento stesso, entro il limite di un massimale comunitario pari all'87 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati al suo allegato D esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato C del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o dell'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elen-

cati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per i tessuti di lana o di peli fini, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 357 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 71,400 tonnellate; che, alla data del 28 novembre 1978, le importazioni nella Comunità di tessuti di lana o di peli fini, originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Argentina:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
53.11	Tessuti di lana o di peli fini

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2975/78 DELLA COMMISSIONE**

del 15 dicembre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli, della voce doganale 66.01, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 15 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del rego-

lamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per gli ombrelli, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 9 027 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 354 050 unità di conto; che, alla data del 30 novembre 1978, le importazioni nella Comunità di ombrelli, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di amianto, delle sottovoci doganali 68.13 B II e III, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 40 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimale in questione;

considerando che per i tessuti di amianto, delle sottovoci doganali 68.13 B II e III, secondo i calcoli effet-

tuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 983 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 793 200 unità di conto; che, alla data del 4 dicembre 1978, le importazioni nella Comunità di tessuti di amianto, delle sottovoci doganali 68.13 B II e III, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:  B. Lavori di amianto:  II. Tessuti III. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce doganale 70.14 B, originarie della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 38 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5% del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma per il 1976 potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

considerando che per le vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce doganale 70.14 B, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 229 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 368 700 unità di conto; che, alla data del 4 dicembre 1978, le importazioni nella Comunità di vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce doganale 70.14 B, originarie della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Jugoslavia:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: B. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade, tubi e valvole, elettronici, ecc., delle sottovoci doganali 85.21 A, B e C, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori — fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento — non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per le lampade, tubi e valvole, elettronici, ecc., delle sottovoci doganali 85.21 A, B e C, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 10 667 000 unità di conto; che, alla data del 4 dicembre 1978, le importazioni nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in

questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2705/77:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.21	<p>Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:</p> <p>A. Lampade, tubi e valvole            B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori            C. Cristalli piezoelettrici montati</p>

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2979/78 DELLA COMMISSIONE**  
del 15 dicembre 1978

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, ecc., delle sottovoci doganali 97.06 B e C, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1975 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 225 % di quello fissato per l'anno 1976; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori — fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento — non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per gli altri oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, ecc., delle sottovoci doganali 97.06 B e C, secondo i calcoli effettuati sulla

base sopra indicata, il massimale è fissato a 16 078 000 unità di conto; che, alla data dell'8 dicembre 1978, le importazioni nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2705/77, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 22 dicembre 1978, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 2705/77:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.06	Oggetti ed attrezzi per giochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce 97.04: B. Racchette da tennis C. altri

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2980/78 DELLA COMMISSIONE**

del 18 dicembre 1978

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 851/78 del Consiglio, del 24 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2114/71, relativo all'integrazione per i semi oleosi<sup>(4)</sup>, ha limitato l'integrazione dei semi di colza e ravizzone a quelli il cui tenore in acido erucico non superi una percentuale da determinare, ad eccezione dei semi di colza ad alto tenore in acido erucico, il cui olio è destinato ad usi non alimentari; che bisogna pertanto definire la percentuale di cui trattasi ad un livello che garantisca che l'olio destinato all'alimentazione umana sia di qualità soddisfacente per i consumatori;

considerando che, per il buon funzionamento del regime d'integrazione è necessario prevedere delle disposizioni di controllo che consentano d'assicurare che beneficino dell'integrazione solamente i semi che ne hanno il diritto;

considerando che, a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1856/78<sup>(6)</sup>, l'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui l'interessato chiede, presentando la domanda della parte I.D. del certificato, che i semi vengano sottoposti a controllo all'oleificio;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1204/72, la domanda di certificato presentata in un giorno non lavorativo si considera depositata il giorno lavorativo successivo;

considerando che l'applicazione delle norme di cui sopra rischia di scoraggiare la trasformazione dei semi nel primo giorno del mese, quando tale giorno è non lavorativo; che per ovviare a tale inconveniente occorre modificare l'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 1204/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1204/72 è modificato come appresso:

1. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per oleificio:

- a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione dell'olio e,
- b) quando i semi non possano essere depositati in tale perimetro, qualsiasi locale al di fuori di quest'ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei semi depositati e che sia stato approvato preventivamente dall'organismo incaricato del controllo stesso.

2. Ai sensi del presente regolamento si considera che l'olio di colza e ravizzone è destinato ad usi non alimentari se l'utilizzatore acquista l'olio e lo lavora per:

- ottenere acidi grassi e/o alcoli grassi, oppure
- utilizzare detto olio nella fabbricazione di uno o più prodotti di cui alle sezioni comprese tra V e XI della tariffa doganale comune ».

2. L'alinea seguente è aggiunto al testo dell'articolo 3, paragrafo 3:

« Inoltre, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone raccolti nella Comunità, la contabilità è distinta a seconda che si tratti di quantità di semi il cui olio ha un tenore di acido erucico eccedente o meno la percentuale di cui all'articolo 25 ».

3. Alla fine del primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 6 è aggiunta la seguente frase:

« Se la domanda della parte I.D. del certificato riguarda i semi di colza e di ravizzone il cui olio ha

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1978, pag. 8.

un tenore di acido erucico superiore alla percentuale di cui all'articolo 25, la casella "Designazione del prodotto" deve recare la seguente dicitura: "Destinazione: uso non alimentare".»

4. Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 25*

1. L'integrazione è concessa unicamente per i semi di qualità sana, leale e commerciabile e, per quanto riguarda i semi di colza e ravizzone, per i semi

— il cui olio ha un tenore in acido erucico, calcolato sul tenore totale in acidi grassi nella sua frazione di grassi, al massimo uguale a 10 %, oppure

— il cui olio, proveniente da detti semi, è destinato ad usi non alimentari nella Comunità.

2. Per i semi di colza e ravizzone il cui olio ha un tenore in acido erucico non superiore a 10 %, nonché per i semi di girasole, l'integrazione è pagata dietro presentazione della parte I.D. del certificato e previa attestazione da parte dell'organismo incaricato del controllo della trasformazione dei semi identificati in detto certificato durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3. Per i semi di colza e di ravizzone il cui olio è destinato ad usi non alimentari, l'integrazione è pagata dietro presentazione:

— della parte I.D. del certificato e previa attestazione da parte dell'organismo incaricato del controllo della trasformazione dei semi identificati in detto certificato durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1,

— di una copia del contratto stipulato tra l'oleificio di cui trattasi e l'utilizzatore dell'olio di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

— di una dichiarazione di ricevimento di detto olio, compilata dall'utilizzatore e comportante l'impegno di quest'ultimo di destinare l'olio ad uno degli usi di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

e dopo verifica del contratto e della dichiarazione di cui sopra.

4. L'integrazione è versata entro 120 giorni dal rilascio dell'attestazione di cui ai paragrafi 2 e 3.»

5. Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 33*

1. Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni in campioni per analisi, nonché la deter-

minazione del tenore di olio, impurità e umidità sono effettuati secondo il metodo unico per tutta la Comunità, definito nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1470/68.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di campioni che devono essere analizzati per conoscere il tenore di acido erucico, in funzione, in particolare, dello stato di riconversione verso le nuove varietà a basso tenore in acido erucico.

3. Ai fini della determinazione del tenore di acido erucico dei semi di colza e di ravizzone, gli Stati membri utilizzano il metodo da loro scelto. Tuttavia, nel caso in cui il metodo prescelto non sia quello indicato nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1470/68, e qualora risulti, dall'analisi effettuata secondo il metodo prescelto, che il tenore in acido erucico si colloca tra 9 % e 11 %, il tenore reale è determinato secondo il metodo unico definito in detto allegato.»

6. Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 35*

L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno di presentazione della domanda della parte I.D. del certificato.

Tuttavia, quando tale giorno precede immediatamente un periodo di uno o più giorni non lavorativi nel quale è compreso il primo giorno di un mese, l'importo dell'integrazione applicabile per i semi da trasformare nel giorno e nei giorni non lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese è quello valido il giorno della trasformazione, a condizione che l'interessato ne abbia fatto richiesta al momento della presentazione della domanda della parte I.D. del certificato.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 6, si applica con effetto dal 29 settembre 1978. Le altre disposizioni si applicano con effetto dal 1° luglio 1979.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2981/78 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1978****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/78 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2965/78 della Commissione, del 15 dicembre 1978 (3), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania;

considerando che le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative all'istituzione di tasse di compensazione, sono applicabili, per un

determinato prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 1180/78 della Commissione, del 31 maggio 1978 (4), ha fissato i prezzi di riferimento per i pomodori sino al 20 dicembre 1978; che occorre pertanto abrogare, con effetto dal 20 dicembre 1978, il regolamento (CEE) n. 2965/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2965/78 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 12.

(3) GU n. L 352 del 16. 12. 1978, pag. 28.

(4) GU n. L 145 del 1. 6. 1978, pag. 43.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2982/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 dicembre 1978**

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2655/78 della Commissione, del 13 novembre 1978, che fissa per la campagna 1978/1979 i prezzi di riferimento delle arance dolci <sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo I il prezzo di riferimento a 18,90 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78 <sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 4, secondo trattino, dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2655/78;

considerando che per la arance della Grecia delle varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 3 c), del regolamento (CEE) n. 2655/78 il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo dei prezzi d'entrata;

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di arance dolci fresche delle varietà diverse dalle varietà Moro, Tarocco, Biondo Comune (Blanca Comuna, Blonde Commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood Oval (Dobblefina, Double Fine), Portugaise Sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Suriname e la varietà Sanguina Ordinaria, ad esclusione delle Navels Sanguina (Double Fine Améliorée, Washington Sanguina, Sanguina Grande), e Maltaise Sanguine (sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune), originarie della Grecia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,81 unità di conto per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 14. 11. 1978, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2983/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2914/78<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1550/

78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 13. 12. 1978, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 dicembre 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	27,30 21,81 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**AVVISO AGLI ABBONATI  
DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ  
EUROPEE**

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1978.

Al fine di evitare interruzione negli invii, i rinnovi dovranno essere effettuati il più presto possibile.

Prezzi per l'anno civile 1979 :

Abbonamento L + C                      Lit 83 450 (FB 3 500)

Abbonamento Supplemento S              Lit 35 700 (FB 1 500)